

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 15/03/2024

### FATTO

1. – Con ricorso del 31 ottobre 2023, previo reclamo del 15 marzo 2023, la parte ricorrente, a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto, chiede che l'intermediario contraente le corrisponda l'importo complessivo di Euro 3.269,22 a titolo di riduzione del costo totale del credito ai sensi dell'art. 125-*sexies*, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

In particolare, la parte ricorrente, in considerazione del fatto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente quando dovevano ancora essere pagate 61 rate delle 120 rate totali, domanda la restituzione dei seguenti importi: a) Euro 2.220,34 a titolo di riduzione pro quota (pari a 61/120) degli interessi complessivi di Euro 9.831,10, tenuto conto dell'importo già corrisposto di Euro 2.777,14; b) Euro 246,80 a titolo di riduzione, calcolata col metodo della curva degli interessi, e dunque applicando il coefficiente proporzionale del 28,25%, della commissione per il perfezionamento del finanziamento di Euro 873,60; c) Euro 802,08 a titolo di riduzione, calcolata col metodo della curva degli interessi, e dunque applicando il coefficiente proporzionale del 28,25%, delle provvigioni dell'intermediario di Euro 2.839,20.

2. – Il contratto di finanziamento tra la parte ricorrente e l'intermediario resistente è stato stipulato il 7 agosto 2014. Il contratto prevedeva che, in caso di estinzione anticipata del



finanziamento, il cliente avesse diritto al rimborso della quota di interessi per la vita residua del contratto. Il contratto prevedeva altresì che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, dovevano considerarsi rimborsabili le commissioni di gestione, mentre sarebbero rimaste interamente a carico del cliente sia le commissioni per il perfezionamento del finanziamento sia le provvigioni all'intermediario, trattandosi di "costi fissi", non soggetti a maturazione nel tempo.

3. – L'estinzione anticipata del finanziamento è intervenuta nel settembre del 2019, in corrispondenza della scadenza della rata n. 59 su un totale di 120, e dunque quando ancora dovevano essere pagate 61 rate. Nel rispetto delle previsioni contrattuali e sulla base del conteggio di anticipata estinzione, la parte ricorrente ha rimborsato all'intermediario il debito residuo. L'intermediario ha riconosciuto alla parte ricorrente un abbuono di Euro 2.777,14 a titolo di interessi non maturati e un rimborso delle commissioni di gestione non maturate di Euro 444,08. Sempre nel conteggio estintivo, invece, l'intermediario resistente non ha riconosciuto alla parte ricorrente alcun abbuono a titolo di riduzione delle commissioni per il perfezionamento del finanziamento e delle provvigioni all'intermediario.

4. – L'intermediario, nelle controdeduzioni, conclude per il rigetto del ricorso, facendo valere in particolare i seguenti argomenti: a) la non rimborsabilità dei costi c.d. up-front, quali appunto le commissioni per il perfezionamento del finanziamento e le provvigioni all'intermediario, in base all'art. 125-sexies T.U.B. nel testo applicabile *ratione temporis*; b) la non rimborsabilità dei costi c.d. up-front in base all'art. 6-bis, co. 3, del d.P.R. n. 180 del 1950, da considerarsi applicabile anche dopo la sentenza della Corte cost. n. 263 del 2022; c) il superamento del principio della rimborsabilità dei costi c.d. up-front nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 9 febbraio 2023; d) l'infondatezza della richiesta di restituzione degli interessi in base al criterio proporzionale commisurato al numero delle rate residue anziché in conformità al piano di ammortamento sottoscritto dal cliente.

## DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

1. – Occorre anzitutto premettere che il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, emanato in attuazione dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

Occorre inoltre rammentare che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18 (c.d. sentenza *Lexitor*), ha stabilito che "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Tale principio di diritto, secondo quanto è stato successivamente chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, deve ritenersi direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla pubblicazione della menzionata decisione della Corte di Giustizia e non solo a quelli successivi.



Nel rispetto di quanto deciso dalla Corte di Giustizia nella c.d. sentenza Lexitor, l'art. 125-*sexies*, co.1., cit. è stato poi novellato dall'art. 11-*octies*, co. 1, del d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, in vigore dal 26 maggio 2021.

Nondimeno, per i contratti sottoscritti prima di tale data, l'art. 11-*octies*, co. 2, del suddetto d.l. n. 73/2021, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, che consentivano di continuare a far riferimento a disposizioni regolamentari della Banca d'Italia che escludevano chiaramente la possibilità di rimborsare anche costi c.d. *up-front*.

Successivamente, tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2023, ha riconosciuto la non conformità delle menzionate disposizioni transitorie con il principio di diritto affermato nella c.d. sentenza Lexitor. L'art. 11-*octies*, co. 2, cit. è stato perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto impediva l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea dell'art. 125-*sexies*, co. 1, cit., con conseguente violazione degli impegni assunti dallo Stato nei confronti della stessa Unione Europea, e perciò degli artt. 11 e 117, co. 1, Cost.

Da ultimo, infine, mediante l'art. 27, co. 1, del d.l. n. 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2023, in vigore dal 10 ottobre 2023, i periodi secondo e seguenti dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit. sono stati sostituiti dalla seguente previsione: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Ora, poiché il contratto di finanziamento in questione è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (e dunque prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021), questo Collegio ritiene che, in virtù dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit., nel testo vigente, al suo rimborso anticipato debba continuare ad applicarsi l'art. 125-*sexies* cit. nel testo precedente l'intervento del legislatore del 2021, così come interpretato dal Collegio di coordinamento di quest'Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019 in piena conformità al principio di diritto affermato dalla c.d. sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Resta peraltro fermo che, sempre in virtù dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit., nel testo vigente, "non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

2. – Quanto alla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 febbraio 2023, nella causa C-555/21 (sentenza c.d. Unicredit Bank), fatta valere dall'intermediario a sostegno della propria conclusione contraria alla riduzione dei c.d. costi *up-front*, è fuor di dubbio che in quest'ultima decisione, relativa all'interpretazione della direttiva n. 2014/17/UE, a differenza che nella c.d. sentenza Lexitor, relativa all'interpretazione della direttiva n. 2008/48/CE cit., la Corte di Lussemburgo ha riconosciuto che la disciplina del credito immobiliare ai consumatori di cui alla direttiva 2014/17/UE cit. non osta a normative nazionali, che, in caso di rimborso anticipato di un finanziamento immobiliare a consumatori, riconoscano che la riduzione del costo totale del credito deve includere solo gli interessi e i costi connessi alla durata del rapporto (c.d. costi *recurring*) e non anche i costi c.d. *up-front*.

Con ciò la Corte di Giustizia non ha però inteso rimettere in discussione quanto affermato nella c.d. sentenza Lexitor. Ha infatti chiarito inequivocabilmente che, nei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, un approccio differenziato al



tema della riduzione del costo totale del credito rispetto al credito mobiliare si giustifica in considerazione delle specificità dei primi contratti rispetto ai secondi.

In particolare, ad avviso della Corte di Lussemburgo, nel caso del credito immobiliare, la “ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente sia al consumatore che al giudice nazionale di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto”.

Con ciò la Corte di Giustizia allude al fatto che, a differenza che nel caso del credito mobiliare, nel caso del credito immobiliare la finalità di tutela del consumatore è adeguatamente garantita dal c.d. modulo PIES (Prospetto Informativo Europea Standardizzato), che consente al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del rapporto.

Di conseguenza, quel rischio di comportamento abusivo degli intermediari ai danni dei consumatori, che giustifica il rigore della c.d. sentenza Lexitor, è significativamente ridimensionato nel caso del credito immobiliare e non può valere pertanto a giustificare l’inclusione anche dei c.d. costi *up-front* nel diritto alla riduzione del costo totale del credito. Ad avviso di questo Collegio territoriale, pertanto, la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 9 febbraio 2023 non può essere intesa come una smentita della precedente sentenza dell’11 settembre 2019 (c.d. sentenza Lexitor) né si pone in contraddizione con quest’ultima decisione. La sentenza del 9 febbraio 2023 non può pertanto essere fatta valere al fine di escludere la riduzione proporzionale dei c.d. costi *up-front* anche in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito mobiliare ai consumatori, come ritiene invece l’intermediario resistente.

3. – Quanto al criterio di rimborso dei costi c.d. *up-front*, la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha chiarito che le parti del contratto di finanziamento possano individuarlo “in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità”.

In mancanza di una clausola contrattuale siffatta, la stessa decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi c.d. *up-front* devono essere ridotti sulla base di una “integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)” del contratto, precisando che “ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie”.

In ogni caso, sempre la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi c.d. *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi”.

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha quindi preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento.

Per salvaguardare l’uniformità delle decisioni dell’Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

4. – Sempre nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha preso atto inoltre che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l’attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto.

E ciò nonostante che l’intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 d. lgs. n. 385/1993.

Per salvaguardare l’uniformità delle decisioni dell’Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di attenersi a tale criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.



5. – Per quanto riguarda poi il criterio di rimborso dei costi c.d. *recurring*, sempre la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussiste “alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha quindi preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Per salvaguardare l’uniformità delle decisioni dell’Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

6. – Ora, sulla base delle premesse fin qui esposte si possono enunciare, in sintesi, le seguenti soluzioni interpretative, alle quali questo Collegio territoriale intende senz’altro attenersi anche nella decisione del presente caso.

A) Ai sensi dell’art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. 385/1993, il consumatore ha diritto alla riduzione non solo delle componenti c.d. *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle c.d. *up-front*, compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, ma con esclusione delle imposte.

B) Sia per quanto riguarda i costi c.d. *recurring* che per quelli c.d. *up-front* il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, sempre che si tratti di clausola agevolmente comprensibile al consumatore e rispondente a un principio di (relativa) proporzionalità.

C) In mancanza di una simile clausola contrattuale, i costi c.d. *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi c.d. *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

7. – Ad avviso di questo Collegio territoriale, nel caso in esame, volendo dare continuità agli orientamenti interpretativi indicati, nel rispetto delle summenzionate decisioni della Corte di giustizia dell’Unione Europea e della Corte costituzionale, deve anzitutto riconoscersi il diritto della parte ricorrente alla riduzione anche delle commissioni per il perfezionamento del contratto e delle provvigioni all’intermediario.

In particolare, quanto al criterio proporzionale di riduzione delle commissioni per il perfezionamento del contratto, questo Collegio territoriale, tenuto conto della descrizione delle attività contenuta nel contratto e in continuità con quanto già affermato in proprie precedenti decisioni (cfr. spec. Coll. Roma, dec. n. 3548 del 2017, avente ad oggetto la medesima fattispecie contrattuale), ritiene senz’altro di qualificare come costo *up-front* le commissioni per il perfezionamento del contratto.

Di conseguenza al costo indicato di complessivi Euro 873,60 deve applicarsi il coefficiente di riduzione del 28,25%, calcolato in base alla quota residua di interessi. Alla parte ricorrente deve dunque essere riconosciuto l’importo di Euro 246,75 a titolo di riduzione delle commissioni per il perfezionamento del contratto.

È stato invece correttamente determinato in sede di conteggio estintivo l’importo di Euro 444,08 a titolo di riduzione delle commissioni di gestione in base al coefficiente lineare del 50,83%, pari a 61/120, e dunque calcolato in base al numero delle rate residue. Anche in base al precedente summenzionato di questo Collegio territoriale, infatti, le commissioni di gestione devono essere qualificate come costo c.d. *recurring*.

Quanto poi al criterio di riduzione delle provvigioni all’intermediario, il Collegio ritiene di dover far riferimento al proprio precedente (dec. n. 22084 del 2019), in base al quale, ove risulti in atti l’intervento di un intermediario ex art. 106 T.U.B. nonché una chiara delimitazione dell’attività svolta da tale soggetto alla fase di perfezionamento del contratto



nell'allegato al modulo S.E.C.C.I., la provvigione dell'intermediario deve considerarsi anch'essa un costo c.d. up-front. Di conseguenza, anche all'importo di Euro 2.839,20 deve applicarsi il coefficiente di riduzione del 28,25%, calcolato in base alla quota residua di interessi. Alla parte ricorrente deve dunque essere riconosciuto l'importo di Euro 801,95 a titolo di riduzione delle provvigioni corrisposte all'intermediario del credito.

In definitiva, quindi, a titolo di riduzione del costo totale del finanziamento ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1., cit., alla parte ricorrente deve essere riconosciuto l'importo complessivo di Euro 1048,70 (pari ad Euro 246,75 + Euro 801,95).

8. – Passando ora alla domanda di riduzione degli interessi corrispettivi in base all'indicato criterio proporzionale lineare del 50,83% (pari a 61/120), il Collegio la ritiene senz'altro meritevole di accoglimento. È vero che, come osservato anche dall'intermediario, le indicazioni che si ricavano dal modulo SECCI, che fanno riferimento ad un piano di ammortamento "alla francese", e dunque con quote di interessi decrescenti nel tempo, contraddicono la clausola contrattuale secondo cui, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, dovrebbe applicarsi un criterio di riduzione lineare sia agli oneri rimborsabili non maturati sia agli interessi. Proprio con riferimento ad un'analogia evenienza, tuttavia, il Collegio di coordinamento, facendo applicazione delle regole di cui all'art. 35 cod. cons. e all'art. 1370 cod. civ., ha chiarito che "nell'ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento 'alla francese', qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro rata temporis" (dec. n. 6885 del 2022). Di conseguenza, nel caso di specie, l'importo complessivo degli interessi di Euro 9.831,10 deve essere ridotto applicando il criterio contrattuale lineare, e dunque il coefficiente del 50,83%, pari a 61/120. Bisogna nondimeno tener conto dell'importo di Euro 2.777,14 già rimborsato alla parte ricorrente a titolo di riduzione degli interessi corrispettivi in sede di conteggio estintivo, calcolato in base al piano di ammortamento 'alla francese'. Ne consegue che a tale titolo l'intermediario deve ancora corrispondere alla parte ricorrente l'importo di Euro 2.220,34 (pari al 50,83% di Euro 9.831,10 – Euro 2.777,14).

9. – In definitiva, quindi, a titolo di riduzione degli interessi e del residuo costo totale del finanziamento ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1., cit., alla parte ricorrente deve essere riconosciuto l'importo complessivo di Euro 3.269,04 (pari ad Euro 246,75 + Euro 801,95 + Euro 2.220,34), da arrotondare ad Euro 3.269,00 con sostanziale accoglimento integrale del ricorso.

La seguente tabella vale a chiarire ulteriormente il calcolo operato.

durata del finanziamento ▶		120			
rate scadute ▶		59			
rate residue		61			
TAN ▶		5,30%			
				% restituzioni	
				- in proporzione lineare 50,83%	
				- in proporzione alla quota 28,25%	

  

n/c	importo	restituzioni			rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○ Interessi	€ 9.831,10	€ 4.997,48	€ 2.776,86	○	€ 2.777,14	€ 2.220,34
○ Comm. mandataria perfezionamento	€ 873,60	€ 444,08	€ 246,75	○		€ 246,75
○ Comm. mandataria gestione	€ 873,60	€ 444,08	€ 246,75	○	€ 444,08	€ 0,00
○ Provvigioni intermediario	€ 2.839,20	€ 1.443,26	€ 801,95	○		€ 801,95
○		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00
<b>tot rimborsi ancora dovuti</b>						<b>€ 3.269,04</b>



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 4985 del 26 aprile 2024

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 3.269,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

**PIETRO SIRENA**